



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 25 febbraio 2026 (25.02.2026) alle ore 18.30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria degli Associati dell'Opera San Giuseppe Artigiano Pro Parvulis – ONLUS presso la sede sociale in Roma, Via di Tor Vergata, 309 avente i seguenti punti all'

Ordine del giorno:

1. Modifica statutaria per l'adeguamento alla riforma del D.Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali

E' presente il Consiglio Direttivo nelle persone

- Il Presidente Don Joselito Loteria
- Il Consigliere Sig. Marco Paoloni

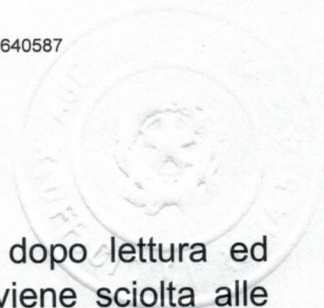
Assenti giustificati

- Il Consigliere Sig. Sebastiano Zinna
- La Tesoriera Sig.ra Maddalena Claudia M. Rosaria
- Il Consigliere Sig. Lucchini Erminia Rosa
- Il Consigliere Paola Sallorenzo
- Il Vicepresidente Sig.ra Michela Contardi

Sono presenti numero 6 associati più numero 6 deleghe come da allegato foglio presenze.

Viene nominato come Presidente dell'Assemblea il Presidente Don Joselito Loteria e come segretario il Sig. Marco Paoloni che accettano la carica assegnatagli.

- Sul 1° punto all'O.D.G. prende la parola il Presidente che prega il Sig. Marco Paoloni di illustrare ai presenti la necessità che hanno portato alla variazione della stesura del nuovo Statuto in relazione all'articolo n.8 e 11; vengono illustrate le variazioni dall'ultima stesura; dopo ampie spiegazioni il Presidente invita i soci ad approvare la nuova stesura dello Statuto che viene allegato al presente verbale; i presenti all'unanimità approvano il nuovo Statuto così come redatto.



Sul 2° punto all'O.D.G. null'altro essendovi a deliberare dopo lettura ed unanime approvazione del presente verbale l'Assemblea viene sciolta alle 19.30

Il Presidente

Don Joselito Loteria

Il Segretario

Marco Paoloni

ALLEGATO STATUTO



STATUTO

PREMESSA

La presente Organizzazione di Volontariato è posta sotto la particolare protezione di San Giuseppe Artigiano – nostro Patrono – al quale va dedicata l'intera attività dalla stessa svolta.

DENOMINAZIONE

ART. 1 - È costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata **"HOPE OF CHILDREN ODV"** già **"OPERA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO PRO PARVULIS ONLUS"** (di seguito l'ODV).

SEDE

ART. 2 - L'ODV ha sede in **ROMA, Via di Tor Vergata 309**, e, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire sedi secondarie.

NATURA DELL'ODV

ART. 3 - L'ODV è un Ente del Terzo Settore – Organizzazione di Volontariato composta da cittadini italiani e non, di ambo i sessi. L'ODV è apartitica, aconfessionale, retta dal presente Statuto ed è basata sul volontariato degli associati.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

ART. 4 - L'ODV non ha alcun fine di lucro e, tramite il volontariato degli associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed umana.

Per il raggiungimento delle sue finalità statutarie, essa porrà in essere attività di solidarietà sociale, o ad essa direttamente connesse, nell'ambito d'istruzione e formazione e nella tutela dei diritti civili.

L'ODV intende essere partecipe di attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione a distanza nei Paesi di provenienza dei minori, in particolare nei confronti di minori delle Filippine.

L'ODV intende impegnarsi in progetti di cooperazione che abbiano come priorità la tutela del bambino e la realizzazione dei suoi diritti, necessità ed interessi, nel pieno rispetto della dichiarazione dell'ONU a favore dei diritti di tutela del bambino.

In particolare si prefigge di:

- a) perseguire quanto indicato nell'art. 5 c. 1 del D. lgs 117/2017 e nello specifico punto d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e punto u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

- b) continuare l'azione (in corso sin dal 2001, attraverso la attività di alcuni soci volontari) di adozioni a distanza, tesa a favorire la frequenza dei corsi scolastici di base presso la Scuola Cattolica "MISSIONARI DELLA FEDE", Comunità Learning Center della Città di Victoria, Laguna (Filippine), di bambini provenienti da situazioni di marginalità economica e sociale, senza alcuna distinzione di religione. Alla data di oggi tale attività si è già concretizzata in numero 300 "adozioni a distanza" di altrettanti bambini, il cui stato di necessità è stato certificato dalla Scuola "MISSIONARI DELLA FEDE";
- c) promuovere le adozioni a distanza (finalizzate alla scolarizzazione di base dei bambini) anche in altri Paesi in via di sviluppo, che segnalino nominativamente i bambini, senza distinzione di religione, attestandone, sotto la loro propria responsabilità, lo stato di necessità, e favoriscano i contatti interpersonali fra gli adottanti ed i bambini stessi;
- d) contribuire (nei limiti delle disponibilità fornite dagli associati o che, comunque, affluiscano nelle casse dell'ODV) alle spese per il vitto, il vestiario, i libri didattici, le spese sanitarie, la costruzione e/o la manutenzione di infrastrutture ed ad altre necessità particolari che dovessero essere evidenziate e documentate dagli organismi locali di riferimento;
- e) promuovere e curare attività di sostegno a distanza per i bambini che, con tale aiuto, possono rimanere e crescere nella loro famiglia;
- f) intraprendere qualunque altra iniziativa volta al perseguimento degli scopi sociali.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'ODV si propone:

- di gestire presso la Sede centrale o presso sue sedi periferiche l'organizzazione di incontri e raduni, conferenze, seminari, raccolta fondi occasionali, pesca di beneficenza, mercatini;
- la pubblicazione attraverso mezzi di comunicazione multimediali di materiale attinente all'attività di solidarietà sociale in ordine alle adozioni a distanza svolta;
- instaurare, anche con la stipula di apposite convenzioni, collegamenti ed intese con altre associazioni ed enti, sia pubblici che privati, aventi finalità analoghe o complementari.

L'ODV si impegna, inoltre:

- a operare nei diversi Paesi stranieri, per prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico, attraverso progetti di cooperazione, programmi a breve e medio termine ed iniziative a favore dell'infanzia in difficoltà in quei Paesi;
- a svolgere attività di sensibilizzazione verso l'istituto dell'adozione a distanza;

L'ODV potrà svolgere qualunque altra attività direttamente connessa agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti amministrativi, oltre a concludere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

È fatto divieto all'ODV di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, l'ODV potrà costituire al suo interno Commissioni e Comitati e avvalersi di professionisti esterni

L'ODV potrà anche decidere l'eventuale adesione ad altre associazioni, fondazioni ed enti, qualora ciò si renda necessario o utile per lo svolgimento delle attività dell'ODV. Tali adesioni non dovranno comunque contrastare con il presente Statuto e dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

DURATA

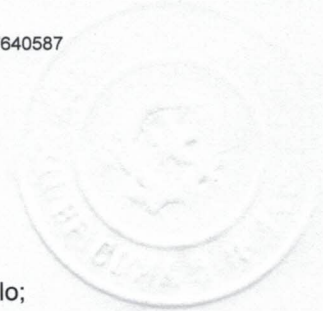
ART. 5 - La durata dell'ODV viene stabilita a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

ART. 6 - Il patrimonio dell'ODV è costituito:

Il patrimonio dell'ODV è costituito:

dgo



- a) dai conferimenti effettuati in sede di costituzione;
- b) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'ODV a qualsiasi titolo;
- c) da donazioni, lasciti testamentari e liberalità in denaro o in natura;
- d) da contributi, sovvenzioni o rimborsi ricevuti da enti pubblici o privati;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'ODV e consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017, è fatto divieto all'ODV di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente.

L'ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto o ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

ART. 7 - Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in associati ordinari, associati sostenitori e associati onorari.

ART. 8 - Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, fanno domanda di ammissione ed i minori con età non inferiore ai quattordici anni compiuti, dietro richiesta scritta di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

Sono associati sostenitori le persone o enti che intendono impegnarsi nella realizzazione delle finalità dell'ODV previste all'art. 4, punti d) e).

Sono associati onorari le persone o enti che si sono distinti per particolari meriti e ai quali sarà possibile attribuire loro la qualifica di socio onorario.

ART. 9 - Per essere ammessi ad associati ordinari è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, professione, residenza e numero telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- b) impegnarsi a contribuire alla realizzazione degli scopi e degli obiettivi dell'ODV nel campo della cooperazione e dell'adozione a distanza;
- c) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 10 - È compito del Consiglio Direttivo dell'ODV ratificare tale ammissione entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della ODV almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno ed hanno effetto con lo scadere dell'anno.

ART. 11 - Gli associati ordinari, sostenitori e onorari hanno diritto di partecipare all'Assemblea, nonché di prendere parte alle relative votazioni, di impugnare le deliberazioni dell'Assemblea, di recedere dall'ODV, di rivestire cariche sociali all'interno di essa, di esercitare tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dalla legge.

Tutti gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'ODV, secondo i regolamenti interni, che a essi si riferiscono e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'ODV stessa.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito.

ART. 12 - Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento del contributo annuale ordinario e a quello straordinario, in base alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 13 - La qualifica di associato ordinario è a tempo indeterminato e viene meno per le seguenti cause:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nei seguenti casi:
 - quando si rendano morosi nel pagamento dei contributi ordinari e straordinari senza giustificato motivo. Viene considerato moroso l'associato che, essendo stato invitato per iscritto dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto nel termine di un mese;
 - quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'ODV;
 - quando risultino irreperibili per almeno tre mesi;
- c) per delibera assembleare, quando gli associati non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, e comunque per gravi motivi.

Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno decise dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - Nello svolgimento delle attività necessarie al perseguimento dei propri scopi, l'ODV si avvale in modo prevalente e determinante dell'attività personale, gratuita e spontanea dei propri associati, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà.

L'ODV non può retribuire i propri associati per le attività svolte in qualità di volontari, ma può rimborsare le spese documentate sostenute per svolgere tali attività, entro limiti e condizioni definite dall'ODV.

ART. 14 Bis - Laddove sia necessario, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità proprie dell'ODV, questa potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di collaboratori autonomi, sia in Italia, sia presso la corrispondente ODV nelle Filippine.

Il compenso spettante ai collaboratori dovrà essere sempre proporzionato all'attività svolta in favore dell'ODV, rientrare nei normali valori di mercato (italiano o filippino) per il lavoro svolto e non costituire, in alcun modo, distribuzione diretta o indiretta di utili.

Il Consiglio Direttivo stabilisce a verbale i compensi dei collaboratori.

In ogni caso, la percentuale dei volontari che operano nell'ODV non dovrà essere inferiore al 70% dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività. Inoltre, il numero dei lavoratori non potrà mai superare il 50% del numero dei volontari o, in alternativa, il 5% del numero degli associati, come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo potrà approvare appositi regolamenti, volti a regolare le attività interne all'ODV.





CONTRIBUTI

ART. 16 - I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono ordinari i contributi di adozione; sono straordinari quelli fissati *una tantum* dal Consiglio Direttivo.

I contributi ordinari sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari.

Gli associati sostenitori partecipano con donazioni liberali volontarie mentre gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'ODV, ha l'obbligo di versare i contributi ordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale, nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

I contributi versati non sono rimborsabili in alcun caso.

Chiaramente, essendo l'ODV di tipo volontariato, il Consiglio Direttivo terrà conto delle situazioni economiche personali dell'associato.

BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 17 - Gli esercizi sociali iniziano il 1° Maggio di ogni anno e si chiudono il 30 Aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio sarà sottoposto annualmente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea degli associati entro il 31 Ottobre.

ART. 18 - Il residuo attivo di bilancio sarà, salvo diverse disposizioni di legge, impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per la copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

ORGANI DELL'ODV

ART. 19 - Gli organi dell'ODV sono i seguenti:

- a. Assemblea degli associati;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;
- d. Segretario;
- e. Commissioni o Comitati.

ASSEMBLEA

ART. 20 - Le Assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo, mediante avviso recante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, comunicato agli associati a mezzo posta o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, che dia prova dell'avvenuta ricezione, da inviare almeno sette giorni prima della data fissata.

ART. 21 - L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, inoltre, è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario, o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, a norma dell'art. 20 c.c..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

In assenza di tali persone, l'Assemblea nomina Presidente uno degli associati.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e decide sulla destinazione o copertura dell'avanzo o disavanzo di gestione, attenendosi alle norme dell'art. 18 del presente Statuto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e procede, ove necessario, alla ratifica delle nomine effettuate dal Consiglio Direttivo;
- nomina gli associati;
- approva il regolamento interno;
- delibera in merito alla ratifica dei contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore Legale.

ART. 22 - L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto a norma dell'art.20 c.c..

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sullo scioglimento dell'ODV e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- sul trasferimento della sede.

ART. 23 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto al voto in proprio o per delega. Hanno diritto a intervenire all'Assemblea tutti gli associati che risultano ammessi almeno un mese prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto a un voto. Sono ammesse non più di n. 2 (due) deleghe per ogni associato.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega.

La seconda convocazione può aver luogo non prima del giorno successivo alla prima.

ART. 24 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Restano salve le disposizioni del presente Statuto che richiedano altre specifiche maggioranze.

CONSIGLIO DIRETTIVO



ART. 25 - L'amministrazione dell'ODV spetta autonomamente ad un Consiglio Direttivo composto da un numero di Consiglieri ricompreso tra 3 (tre) e 7 (sette), eletti fra gli associati. Il numero dei Consiglieri eleggibili sarà stabilito prima delle elezioni sulla base delle candidature pervenute.

All'elezione dei Consiglieri provvede l'Assemblea degli associati appositamente convocata in via ordinaria. Ciascun associato votante può esprimere al massimo due preferenze e nel caso le stesse devono riguardare candidati appartenenti a ciascun genere, pena l'annullamento del voto.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

La maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo può decidere la decadenza di uno o più dei suoi membri, in caso di comportamento non conforme allo Statuto, con la possibilità di cooptare nuovi membri da sottoporre, poi, a ratifica dell'Assemblea.

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a sostituirlo. In caso di decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà a sostituirlo.

La decadenza e le sostituzioni, come sopra effettuate dal Consiglio Direttivo, dovranno essere ratificate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà in sede di approvazione del bilancio annuale.

I suddetti membri del Consiglio Direttivo, le cui nomine siano state ratificate dall'Assemblea, decadono dalla carica unitamente all'intero Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio.

ART. 26 - Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e fissa gli incarichi degli altri Consiglieri, in ordine alle attività svolte dall'ODV per il conseguimento dei propri fini.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese documentate, inerenti l'espletamento dell'incarico.

ART. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta a trimestre e ogniqualevolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo e-mail o altro mezzo di comunicazione elettronica che attesti la ricezione dello stesso da parte del Consigliere.

La riunione del Consiglio Direttivo avviene presso la sede sociale, se non diversamente specificato nella convocazione, e deve essere comunicata ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa (valido, quale giorno di partenza, la data della e-mail inviata). In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

E' ammessa la partecipazione dei consiglieri da remoto.

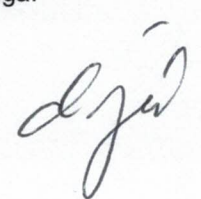
Le delibere sono valide, se prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

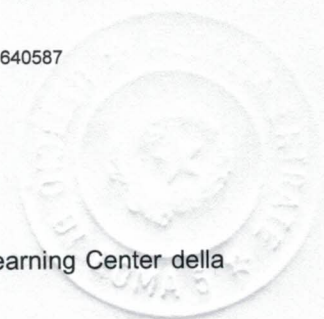
Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28 - Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ODV, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo ha, pertanto, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione atta alla realizzazione diretta ed indiretta degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo delega proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, comunque sempre a titolo gratuito. Di seguito si riportano, a mero titolo esemplificativo, le attività che possono costituire oggetto di delega:





- relazioni con la Scuola Cattolica "MISSIONARI DELLA FEDE", Comunità Learning Center della Città di Victoria, Laguna (Filippine);
- relazioni con gli associati, aggiornamenti periodici delle attività dell'ODV, delle iniziative intraprese etc;
- progetti educativi o di promozione sociale dedicati ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- comunicazione, marketing e sviluppo del sito web e qualsiasi attività finalizzata a informare, sensibilizzare, coinvolgere e motivare il pubblico a sostenere la causa della ODV;
- organizzazione eventi per la raccolta fondi.

ART. 29 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci annuali, assicurando una gestione contabile assolutamente trasparente anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura adottiva e una metodologia corretta e verificabile;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare gli eventuali regolamenti interni e le successive modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione, l'espulsione degli associati e la eventuale riammissione, in base alle disposizioni del presente Statuto;
- determinare il contributo ordinario annuale degli associati;
- fissare il versamento straordinario degli associati da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
- favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'ODV;
- dirigere le attività delle articolazioni locali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di Commissioni o Comitati di lavoro da essi nominati.

Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PRESIDENTE

ART. 30 - Il Presidente e, in caso di sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'ODV nei confronti dei terzi e in giudizio;

- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo in occasione della prima riunione;
- ha la gestione dei rapporti bancari intestati all'ODV;
- ha il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari purchè non allo scoperto.

TESORIERE



ART. 31 - Il Tesoriere ha la gestione, a mezzo delega del Consiglio Direttivo, dei rapporti bancari intestati all'ODV.

Propone al Consiglio Direttivo l'eventuale apertura di nuovi rapporti o la chiusura di quelli esistenti.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 32 - Qualora ne ricorrano i presupposti di legge o su decisione dell'assemblea degli associati, la stessa nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente.

L'organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile, salvo che l'assemblea deliberi di affidarlo a un soggetto distinto, iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

È ammessa, ove compatibile, la nomina di un unico soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali per l'esercizio congiunto delle funzioni di cui agli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

La durata dell'incarico dell'organo di controllo e del Revisore Legale è di tre anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina.

SEGRETARIO

ART. 33 – Il Segretario ha la gestione amministrativa e documentale dell'ODV.

Si occupa della redazione e conservazione dei verbali, della gestione della corrispondenza, della preparazione di comunicazioni e dati, oltre a supportare il presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive e amministrative.

Vigila sull'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

COMMISSIONI O COMITATI

ART. 34 - Le Commissioni o Comitati sono composti almeno da 3 (tre) membri eletti dal Consiglio Direttivo fra gli associati e non; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina; il Consiglio Direttivo determina altresì i compiti specifici ad essi demandati.

Le Commissioni o Comitati hanno il compito di aiutare l'organo amministrativo nello svolgimento delle attività e dei programmi da esso elaborati; essi hanno, rispetto al Consiglio Direttivo, soltanto funzioni consultive.

Le funzioni dei membri delle Commissioni o Comitati sono completamente gratuite.

Il Consiglio Direttivo approva per ogni Commissione o Comitato il suo regolamento interno, il programma da svolgere e quello svolto. Il Consiglio Direttivo può sciogliere, per giusta causa, qualsiasi Commissione o Comitato precedentemente creato.

SCIoglimento

ART. 35 - La decisione di scioglimento dell'ODV deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.



ART. 36 - La decisione di scioglimento dell'ODV deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

NORME FINALI

ART. 37 - Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme previste dalle Leggi vigenti *pro-tempore*.

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. 363
Serie 3
Data 26/02/2026
REGISTRATO CON EURO
